

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI LATINA

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 15/07/2026

Oggetto: Legge 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, comma 20:

- estinzione del diritto di prelazione stabilito a favore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, dal contratto di cessione in proprietà superficiaria dell'alloggio sito in Latina, viale OMISSIS, stipulato con il sig. OMISSIS in data 19/12/2018, rep. n. 17.741.

IL DIRETTORE GENERALE

Atteso che il sig. OMISSIS, ha stipulato, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, con l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, come da atto a rogito dott. Lucio Nastri, Notaio in Terracina, in data 19/12/2018, rep. n. 17.741, il contratto di cessione in proprietà superficiaria, con pagamento in dilazionato del prezzo di vendita, dell'alloggio sito in Latina, via OMISSIS con annessa cantina posta al piano interrato, oltre la quota di 1/29 (un ventinovesimo) di un locale servizi collettivi in uso alle scale D-E-F, nonché di 1/10 (un decimo) di n. 3 locali comuni. L'alloggio e la cantina sono segnati nel catasto edilizio urbano al foglio 136, mappale 284, subalterno 42, il locale servizi delle scale D-E-F, al subalterno 79, ed i locali comuni, ai subalterni 84,85,86, stesso foglio e stesso mappale, del Comune di Latina;

Rilevato che il contratto sopra richiamato, stabilisce a favore dell'A.T.E.R., il diritto di prelazione all'acquisto dell'alloggio, come disposto dall'art. 1, 20° comma, della legge succitata, in caso di alienazione dell'alloggio da parte del cessionario, trascorsi dieci anni dalla

data di registrazione del contratto;

Visto l'art. 48, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27, che riduce il termine per l'alienazione a cinque anni nei casi ivi previsti;

Rilevato, dalla documentazione in atti, che il sig. OMISSIS è deceduto, pertanto, la richiesta di estinzione del diritto di prelazione presentata dall'erede, sig.ra OMISSIS, in data 3/7/2026, può essere accolta, in quanto rientra in uno dei casi previsti dalla succitata legge regionale n. 27/2006;

Accertato che è stato effettuato un bonifico bancario intestato a "A.T.E.R. di Latina", dell'importo di € 2.790,20, di cui € 2.287,05 pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali e € 503,15 per I.V.A., come risulta dall'ordine di bonifico emesso da UniCredit banca S.p.A. il 10/7/2026 della Banca Unipol S.p.A. CRO 1191261912824053;

Visto l'art. 12 dello statuto dell'Ente;

DETERMINA

E' estinto il diritto di prelazione all'acquisto dell'alloggio di cui in narrativa, stabilito a favore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Latina, ora A.T.E.R., dal contratto di cessione in proprietà superficiaria dell'alloggio medesimo, per effetto del versamento dell'importo prescritto dall'art. 48, comma 10bis, della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27.

Il Responsabile del procedimento

(F.to Dott. Marco Carfagna)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Ing. Massimo Monacelli)